



PROVINCIA DI VERONA

n. 188 di registro contratti



SCRITTURA PRIVATA

Per l'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di "esbosco e ripristino ambientale in corrispondenza di un deposito incontrollato di rifiuti rinvenuti in terreno di proprietà provinciale nella frazione Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)" CIG:Z670F378B5;

\*\*\*\*

l'anno duemilaquattordici, il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO

TRA

la "Provincia" di Verona, codice fiscale 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia" di Verona, rappresentata dall'Ing. Elisabetta Pellegrini, dirigente provinciale, domiciliata per la sua carica presso la sede della "Provincia" di Verona, che interviene nel presente contratto in esecuzione dell' art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione n.1928 del 16 maggio 2014;

E

l'Ing. Roberto Castaldini nato a Negrar (Verona), il 13 ottobre 1966, codice fiscale CSTRRT66R13F861S, iscritto all'albo dell'ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, n. A 2139, che in seguito sarà chiamato per brevità anche "professionista", con studio professionale in Via Mocenigo 4, 37138 Verona, Partita IVA 02821880230, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;

Elisabetta Pellegrini  
*[Signature]*  
PROVINCIA DI VERONA

*[Signature]*  
R. Castaldini

premessi che

- con determinazione dirigenziale del 16 maggio 2014, n. 1928 è stato affidato all'Ing. Roberto Castaldini il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito dell'intervento di "esbosco e ripristino ambientale in corrispondenza di un deposito incontrollato di rifiuti rinvenuti in terreno di proprietà provinciale nella frazione Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)";

- la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al professionista, come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni (di seguito: codice dei contratti pubblici);

dato atto che:

- la determinazione citata impegna una spesa superiore a quanto effettivamente necessario perchè non è stato tenuto conto dello sconto offerto dall'affidatario pari al 22,50% e che, pertanto, il corrispettivo netto da contrattualizzare è pari a euro 14.086,62, oltre oneri previdenziali e IVA, come dettagliato all'articolo 3, comma 1 del presente disciplinare,

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue;

#### Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra "Provincia" e "Professionista" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

2. La "Provincia" come sopra rappresentata, affida al "Professionista", che accetta, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito dell'intervento di "esbosco e ripristino ambientale in corrispondenza di un deposito incontrollato di rifiuti rinvenuti in terreno di proprietà provinciale nella frazione Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)".

#### Articolo 2

*R. Castaldini*

(Prestazioni Contrattuali)

1. Il "Professionista" si impegna ad eseguire le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del procedimento Dott. Paolo Tertulli.
2. Al fini dell'incarico di coordinamento per la sicurezza, il "Professionista" ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, come previsto dall'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008, e come risulta dai documenti agli atti del fascicolo inviati in data 23 maggio 2014, n. 54134 di registro provinciale;
3. In caso di assenza per periodi superiori ai 5 giorni (per ferie, per malattia, ecc.), il "Professionista" dovrà tempestivamente comunicare al responsabile unico del procedimento e allo Spisal il sostituto temporaneo, che dovrà essere individuato tra tecnici in possesso dei requisiti di legge ed adeguata esperienza. La sostituzione non potrà essere superiore ai 20 giorni naturali e consecutivi.
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni è svolto dal responsabile unico del procedimento Dott. Paolo Tertulli.

Articolo 3


(Corrispettivo)

1. La "Provincia" pagherà al "Professionista", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni contrattuali il corrispettivo netto di euro 14.086,62 (quattordicimilaottantasei/62), così suddiviso:

- prime indicazioni e prescrizioni euro 516,59;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: euro 3.874,42;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: euro 6.457,37;
- spese calcolate sull'onorario: euro 3.238,24

a cui aggiungere oneri previdenziali 4% e IVA come per Legge al momento del pagamento (attualmente al 22%) per un totale di euro 17.873,11 (diciassettemilaottocentosettantatre/11).

(Ing. Elisabetta Pellegrini)



PROVINCIA DI VERONA


R. Tertulli

2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva di euro 17.873,11 (diciassettemilaottocentosettantatre/11) relativa al presente incarico è stata regolarmente impegnata sul bilancio, come da determinazione dirigenziale del 16 maggio 2014, numero 1928, ai seguenti riferimenti di bilancio: intervento 1.01.05.03, azione 2018576, impegno n. 3304/10, finanziato con contributo della Regione Veneto;

#### Articolo 4

##### (Modalità di pagamento)

1. Le Parti danno atto che il pagamento della fattura, emessa a seguito del controllo regolare dell'esecuzione dell'incarico, dovrà avvenire entro (30) giorni dal momento di ricevimento della stessa al protocollo della "Provincia".
2. Il "Professionista" si obbliga ad indicare nella relativa fattura di pagamento gli estremi del presente contratto, il numero di impegno di spesa ed il codice identificativo di gara (CIG): Z670F378B5;
3. La "Provincia" pagherà il corrispettivo al "Professionista" entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo generale della fattura di pagamento, con le indicazioni di cui ai precedenti commi ed emessa a seguito della completa e corretta esecuzione delle prestazioni, attestata dal responsabile unico del procedimento con le seguenti modalità:
  - il compenso relativo alle prime indicazioni e alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pari a euro 4.391,01, oltre spese forfettarie, per complessivi euro 5.701,73 (cinquemilasettecentouno/73) in un'unica soluzione a seguito della verifica degli elaborati da parte dell'unità operativa patrimonio;
  - il compenso per le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, pari a euro 6.457,37, oltre spese forfettarie, per complessivi euro 8.384,90 (ottomilatrecentoottantaquattro/90) in un'unica soluzione a seguito dell'emissione del verbale di fine lavori.



*R. Catolico*

4. La "Provincia" trasmetterà al "Professionista" gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa in Verona, c.a.p. 37138, via Mocenigo, n. 4.
5. La "Provincia" effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere.
6. Il "Professionista" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.
7. La "Provincia" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese del "Professionista" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

#### Articolo 5

(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il "Professionista" si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto entro i seguenti termini:
  - a) consegna del piano della sicurezza e coordinamento: entro 30 giorni dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del procedimento;
  - b) esecuzione delle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di direzione lavori in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008 e secondo le direttive impartite dal responsabile unico del procedimento;
2. I suddetti termini di consegna potranno essere prorogati con atto del dirigente del settore sviluppo del territorio per cause debitamente motivate, su richiesta del "Professionista" da presentare al protocollo della "Provincia" prima della scadenza del termine.
3. La proroga del termine potrà essere concessa solo per sopraggiunti motivi non imputabili al "Professionista".

#### Articolo 6



Elisabetta Pellegrini

R. ...

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010, il " Professionista" si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati alla medesima legge.

a. In particolare, dichiara di aver acceso conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, indicato con nota pervenuta al protocollo provinciale in data 14 maggio 2014, al n. 50448, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010

b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto della presente convenzione sul conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Articolo 7

(Interessi moratori)

1 Le Parti concordano che, in caso di ritardi nei pagamenti, la "Provincia" riconoscerà al "Professionista" gli interessi automatici di mora al saggio complessivo dell' otto (8) per cento, come consentito dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 8

(Penali)

1.Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8), la "Provincia" applicherà una penale dell'uno (1) per mille, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, da applicarsi sul corrispettivo netto relativo alle singole prestazioni eseguite in ritardo, fino al massimo del 10% del corrispettivo e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 9

(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

1. Se il "Professionista" non adempierà ad una delle prestazioni affidate, sarà facoltà della "Provincia" optare per ottenere l'esecuzione in forma specifica degli obblighi inadempiti ovvero per la risoluzione del contratto.



2. Se la "Provincia" opta per la risoluzione del contratto, questo sarà risolto di diritto per effetto della semplice comunicazione scritta da parte della "Provincia" della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del codice civile.
3. Se il ritardo nell'adempimento delle prestazioni supererà 30 giorni dal termine ultimo previsto per ogni singola attività, il contratto sarà risolto di diritto, con le modalità di cui al punto 2).
4. Se il "Professionista" sarà cancellato dall'albo professionale, il contratto sarà risolto di diritto, con le modalità di cui al punto 2).
5. Se il "Professionista" sarà temporaneamente sospeso dall'albo professionale, il contratto potrà essere risolto con le modalità di cui al punto 2), se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l'esecuzione del contratto stesso.
6. Il "Professionista" si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione a suo carico di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi.
7. In caso di risoluzione del contratto, al "Professionista" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.

#### Articolo 10

(Recesso del "Professionista")

1. Se il "Professionista" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla stessa, ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ivi compreso quello per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

#### Articolo 11

(Controversie e foro competente)

1. "Provincia" e "Professionista" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.

*Isabella Pellegrini*  
PROVINCIA DI VERONA

*R. T. S.*

2. Per le controversie è competente il foro di Verona.

#### Articolo 12

##### (Incompatibilità)

1. Il "Professionista" dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".
2. Il "Professionista" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.
3. Il "Professionista" dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.

#### Articolo 13

##### (Regolarità contributiva)

1. Il "Professionista", preventivamente ammonito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come previsto dall'art. 90 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
2. A tal fine è stata rilasciata apposita attestazione dall'Inarcassa, in data 15 maggio 2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16 maggio 2014, al n. 51470 di registro, relativa alla regolarità circa l'assolvimento degli obblighi contributivi a carico del "Professionista".

#### Articolo 14

##### (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo del "Professionista", come previsto dall'articolo 15 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

#### Articolo 15

##### (Registrazione)





1. La presente scrittura privata, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 1, lettera "b", della tariffa parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Articolo 16

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il "Professionista" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all' articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - [www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it) alla voce "privacy" della pagina iniziale. La "Provincia" informa il "Professionista" che "Titolare" del trattamento è la "Provincia" con sede a Verona, in via Santa Maria Antica n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al 7 contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dirigente del servizio contratti, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è il dirigente dell'area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale e per ciò che riguarda i pagamenti è il dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

*Elsabetta Pellegrini*



#### Articolo 17

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina il "Professionista", che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il "Professionista" si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate alla pagina [:http://portale.provincia.vr.it/privacy/istruzioni-general/istruzioni-per-il-trattamento-dei-dati-allappaltatore-esterno/](http://portale.provincia.vr.it/privacy/istruzioni-general/istruzioni-per-il-trattamento-dei-dati-allappaltatore-esterno/).



*R. Ruffolo*

3. Il "Professionista" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi

La Provincia

(Ing. *Elsabetta Pellegrini*)



Il "Professionista"

*Roberto Castaldini*  
~~Dr. Ing. Roberto CASTALDINI~~  
~~Via Mazzini 14 - 37138 VERONA~~  
~~☎ 045-8641857 - Fax 045-2071199~~  
web site: [studlocastaldini.it](http://studlocastaldini.it)  
Codice Fiscale CST RRT 86R13 FB61S  
Partita I.V.A. N° 0282188 023 0

Il "professionista" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Corrispettivo), articolo 5 (Termini di esecuzione delle prestazioni), articolo 8 (Penali), articolo 9 (Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento), articolo 10 (Recesso del "professionista") articolo 11 (Controversie e foro competente), articolo 12 (Incompatibilità), come previsto dall'articolo 1341 e seguenti del Codice civile.

Il "Professionista"

*Roberto Castaldini*